

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE (Copia)

N. 5 DEL REGISTRO (SEDUTA DEL 18-03-2024)

**OGGETTO: ADESIONE ALLA RICHIESTA DEL COMUNE DI VIBONATI DEL SUO INSERIMENTO
TRA I COMUNI MEMBRI DI QUESTA COMUNITÀ MONTANA.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di marzo, alle ore 16:30, regolarmente convocato per la data odierna a norma dell'articolo 15, comma 2, dello Statuto, nella sede di FUTANI (SA), si è riunito il Consiglio Generale della Comunità Montana "Bussento – Lambro e Mingardo".

Presiede l'adunanza il Signor Speranza Vincenzo, nella sua qualità di Presidente e, a seguito di appello, risultano rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome - Qualifica	Presenza/Assenza	Cognome e Nome - Qualifica	Presenza/Assenza
Speranza Vincenzo - Presidente	Presente	Bianco Francesco - Vice Presidente	Presente
Aliprandi Alberto - Consigliere	Presente	Gagliardi Cono - Consigliere	Assente
Gallo Gerardo - Consigliere	Assente	Lipiani Luca - Consigliere	Assente
Luongo Aldo - Assessore	Presente	Marotta Gino - Consigliere	Assente
Nicodemo Pietro - Consigliere	Assente	Tancredi Nicola - Consigliere	Presente
Vassallo Domenico - Consigliere	Presente	Vicino Pietro - Consigliere	Presente
Romanelli Gabriele - Consigliere	Presente	Petraglia Vincenzo - Consigliere	Assente
Gerardo Elena - Consigliere	Assente	-	
Totale presenti			8

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE della Comunità Montana, dott. D'Angelo Pietro.

IL PRESIDENTE

Riconosciuto che il numero di 8 Consiglieri presenti, su numero 15 consiglieri in carica, rende valida l'adunanza di Prima convocazione, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Generale a trattare l'oggetto sopra indicato, incluso tra gli affari iscritti all'ordine del giorno.

La seduta è .

Il Presidente, dopo aver illustrato la richiesta del Comune di Vibonati di attivazione della procedura finalizzata al suo inserimento tra i Comuni membri della Comunità Montana, ne propone l'accoglimento giacché detto Comune ha fatto già parte della preesistente Comunità Montana del Bussento, dalla sua costituzione e fino al riordino disposto con L.R. n. 12/2008; sottolinea, quindi, l'importanza di ricostituire l'unità territoriale per dare maggiore impulso ed autorevolezza ad un Ente comprensoriale come la Comunità Montana; invita, quindi, il Consiglio Generale ad accogliere detta richiesta, oltre ad intercedere nei confronti dei competenti Organi regionali, a sostegno della richiesta del Comune di Sapri, giacché una maggiore integrazione istituzionale non può che rafforzare le spinte ad uno sviluppo socioeconomico territoriale serio, ordinato e duraturo.

IL CONSIGLIO GENERALE

PREMESSO che il Comune di Vibonati ha fatto parte della Comunità Montana del "Bussento" fin dalla sua istituzione e, solo successivamente, con la Legge Regionale della Campania 30.09.2008, n. 12, recante il "NUOVO ORDINAMENTO E DISCIPLINA DELLE COMUNITA' MONTANE", il Comune di Vibonati è stato escluso dalla Comunità Montana di nuova costituzione "Bussento - Lambro e Mingardo", frutto di accorpamento delle preesistenti Comunità Montane del "Lambro e Mingardo" e del "Bussento", in base al disposto di cui al comma 1 dell'**Art. 2 - Principi in materia di comunità montane**, il quale testualmente prevede che *"1. Le comunità montane della Campania sono composte da comuni classificati montani e parzialmente montani secondo la vigente normativa statale, di norma appartenenti alla stessa provincia."*;

VISTA la nota del 23.02.2024, rubricata in atti al prot. 1591 in pari data, con cui il Sindaco del Comune di Vibonati ha trasmesso a questa Comunità Montana la deliberazione del C.C. n. 3 del 20.02.2024, contenente la richiesta di attivazione del procedimento di reinserimento del Comune di Vibonati tra i Comuni membri della Comunità Montana, stante la conformazione del territorio comunale, che si estende tra la parte montuosa e quella marina, senza soluzione di continuità;

OSSERVATO ed EVIDENZIATO quanto di seguito, in ordine a detta richiesta:

- che nell'elenco di cui all'art. 3, n. 19 della L.R. n. 12/2008, tra i comuni membri della Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo" vi risultano inclusi anche i comuni di Torraca, Morigerati, Casaletto Spartano e Tortorella, che presentano analoghe caratteristiche socioeconomiche, morfologiche ed orografiche che connotano il territorio cilentano interno e, segnatamente, anche il Comune di Vibonati, con il quale confinano;
- che i principali dati demografici e territoriali del Comune di Vibonati sono quelli riepilogati nella seguente tabella:

Popolazione residente al 31.12.2022	n. 3.187 abitanti
Superficie territoriale	n. 2.054 ettari (20,54 km ²)
Densità abitativa	n. 152,73 ab/km ²
Altitudine minima	n. 0 metri s.l.m.
Altitudine massima	n. 529 metri s.l.m.
Altitudine media	n. 110 metri s.l.m.
Altitudine della casa comunale	n. 110 metri s.l.m.
Comune litoraneo	è un comune litoraneo
Classe di montanità	Comune montano
Zona altimetrica	collina litoranea

- l'estensione territoriale del Comune di Vibonati (Kmq. 20,54), rapportata alla popolazione residente di n. 3.187 abitanti, determina un'alta densità abitativa di n. 152,73 ab/km², a

- parità di tutte le caratteristiche orografiche, territoriali e socioeconomiche, degli altri comuni limitrofi, rientranti nella Comunità Montana “Bussento - Lambro e Mingardo”;
- la classificazione tra le zone “montane” del territorio comunale di Vibonati, siccome contenuta al punto n. 19 dell’**ALLEGATO “A”** alla suddetta L.R. n. 12/2008, in tutta evidenza, conferma il dato territoriale dello scarto tra altitudine massima (529 m/s.l.m.) e quella minima (0 m/s.l.m.), pari appunto ad 529 metri di altitudine, a parità di classificazione nella medesima zona altimetrica collinare, rispetto agli altri comuni limitrofi, rientranti nella Comunità Montana “Bussento - Lambro e Mingardo”;
 - il Comune di Vibonati rientra nella definizione delle zone montane, di cui all’artt. 32, comma 2, del Reg C.E. 1305/2013, in quanto *“caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti: ... b) “in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti”*;
 - che il Comune di Vibonati risulta incluso nell’elenco dei Comuni Montani (TM art.18 Reg. Ce 1257/1999);
 - che, ai fini dell’Imposta Municipale Unica (IMU), dal 2016, con la Legge n. 208/2015, è stata ripristinata la precedente classificazione dei terreni montani, secondo la Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, già utilizzata fino al 2013 (e abbandonata nel 2014 e 2015), includendo anche il comune di Vibonati tra le aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e, quindi, considerando i terreni agricoli esenti dall’IMU;

CONDIVISO tutto quanto prima osservato ed evidenziato ed acclarato che il territorio di detto Comune di Vibonati presenta tutte le caratteristiche prima descritte, che risultano in effetti del tutto equivalenti a quelle dei territori dei Comuni ad esso confinanti e ricompresi nel territorio di questa della Comunità Montana;

RITENUTO, pertanto, necessario ed utile, anche al fine di avvalorare ed omogeneizzare il compendio territoriale di competenza territorio della Comunità Montana “Bussento - Lambro e Mingardo” di dover richiedere al Consiglio Regionale della Campania il reinserimento del Comune di Vibonati nell’ambito territoriale di questo Ente, attraverso le opportune modifiche alla Legge Regionale della Campania 30 settembre 2008, n. 12 e relativo Allegato 1;

Con il seguente risultato di votazione, resa in forma palese:

Voti favorevoli	Astenuti	Voti contrari
N. 8	Nessuno	Nessuno
LA PROPOSTA È APPROVATA ALL’UNANIMITÀ DAL CONSIGLIO GENERALE		

DELIBERA

PER I MOTIVI DI CUI IN PREMESSA, CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI ED APPROVATI:

- 1. DI RICHIEDERE** al Consiglio Regionale della Campania il reinserimento del Comune di Vibonati nel territorio della Comunità Montana “Bussento, Lambro e Mingardo” apportando le opportune modifiche alla Legge Regionale della Campania 30 settembre 2008, n. 12 e relativo Allegato 1.
- 2. DI MANDARE** un esemplare della presente deliberazione, oltre che al Sindaco ed al Consiglio Comunale di Vibonati, alla Presidenza del Consiglio Regionale della Campania ed alla Presidenza della Prima Commissione Permanente del Consiglio Regionale della Campania, per i consequenziali provvedimenti di propria competenza.

3. DICHIARARE, con separata favorevole unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Si dà atto che la seduta è stata tolta alle ore 17:25.

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE

Settore proponente: DIREZIONE

Data, 14-03-2024

**OGGETTO: ADESIONE ALLA RICHIESTA DEL COMUNE DI VIBONATI DEL SUO INSERIMENTO
TRA I COMUNI MEMBRI DI QUESTA COMUNITÀ MONTANA.**

PARERI EX ARTICOLO 49 del DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000, N. 267

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE
F.to D'Angelo Pietro

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE
F.to La Morticella Lucia

PARERE EX ARTICOLO 97, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000, N. 267

PARERE: Favorevole in ordine alla **Conformita' azione amm.va**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE
F.to D'Angelo Pietro

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Speranza Vincenzo

IL SEGRETARIO
F.to Dott. D'Angelo Pietro

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa oggi all'Albo Pretorio online della Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo", sul sito web istituzionale www.cmbussento.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 19-03-2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. D'Angelo Pietro

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3, recante modifiche del Titolo V, Parte II, della Costituzione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6085 del 9.11.2001, con la quale è stato stabilito che, a far tempo dal 09.11.2001, il Comitato Regionale di Controllo e le sue Sezioni Provinciali, cessano dall'attività di controllo sugli atti amministrativi degli Enti Locali;

A T T E S T A

inoltre, che la presente deliberazione:

☒ S è divenuta esecutiva in data 18-03-2024, perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

☐ N diverrà esecutiva il giorno _____, quando saranno trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 19-03-2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. D'Angelo Pietro

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì, 19-03-2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. D'Angelo Pietro